

Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 - 00161 Roma
C.I. 07575460585 tel 06.62262410 fax 0699332014

Carissimi colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che si concluso proficuamente l'iter per le polizze RC Professionale e Tutela Legale con la sottoscrizione della specifica Convenzione. L'iter è stato molto intenso, accorto e soprattutto diffusamente partecipativo, durato qualche mese, tempo resosi necessario ma che è stato tutto proficuamente messo a frutto, ciò ci permette di consegnare ai pediatri italiani polizze complete ed uniche nel suo genere, non solo per l'aspetto principale rappresentato dalle garanzie ma soprattutto per la sua chiarezza ed immediata comprensibilità, in particolare per il linguaggio e la terminologia usate, non più tipici dell'"assicuratese", infatti, esse sono state, per la prima volta, interamente scritte da medici per i medici.

Il risultato è la conseguenza del metodo che abbiamo usato, che ha considerato le nuove disposizioni di legge in materia, l'esperienza maturata, sia da alcune vicende sfortunate in cui sono incappati nostri colleghi, sia dalla valutazione dei limiti e dalle ambiguità dei precedenti prodotti assicurativi a tutto ciò ha fatto da cornice la severa e accorta selezione dei Broker.

Nulla è stato lasciato al caso, molti i colleghi che, per la competenza maturata negli anni, hanno offerto i loro preziosi e decisivi suggerimenti, numerosi i contatti e molte le riunioni operative del Consiglio di Fondazione, alla presenza indispensabile e valida del nostro consulente legale.

Qui di seguito in modo sintetico si evidenziano le caratteristiche principali del prodotto assicurativo offerto, per i dettagli si rimanda al fascicolo informativo.

RC PROFESSIONALE


La seguente assicurazione viene rilasciata a favore dei Soci della Fondazione FIAP che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano corrisposto il relativo premio ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti rischi:

- 1. Responsabilità Civile Professionale e Generale**
- 2. Responsabilità Civile Dipendente – R. C. O.**

L'impresa di assicurazione è Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla "FSA" Financial Services Authority, che esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività assicurative. La Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 Leadenhall Street. Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono rispettivamente: Centralino: +44 (0)203 206 8000, Fax: +44 (0)203 206 8001 www.torusinsurance.com

La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia in Venezia CAP 30121, Cannareggio 2255.

Il patrimonio netto al 31/12/2010 della Torus Insurance (U.K.) Limited ammonta a U.S. Dollari 950,6 milioni. Torus è stata originariamente creata e capitalizzata da "First Reserve Corporation", uno dei principali investitori del settore energetico. Nel Febbraio 2010 Torus ha annunciato un ulteriore investimento di capitale azionario da Capital Corsair di U.S. Dollari 150 milioni. La Capital Corsair è una società con capitale privato con sede a New York ed investe esclusivamente nel settore dei servizi finanziari. Torus ha ottenuto e mantenuto un rating A- (Eccellente) dall'Agenzia AM Best, fin dal suo lancio avvenuto nel 2008.



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo P'azza, 30 - 00161 Roma
C.F. 07575460585 Tel 06.62262410 Fax 06.99332014

Gestione e clausola broker: La Compagnia dichiara che l'emissione e la gestione dei contratti sono affidate a "Marintec S.r.l.". La Contraente dichiara di aver affidato gli adempimenti del presente contratto ad Alta Finance S.p.A.

Il premio del contratto laddove previsto è deducibile dal reddito d'impresa.

L'**assicurato** è ciascun Operatore Sanitario, Medico Pediatra legittimato ad esercitare l'attività professionale e che abbia aderito alla polizza.

Oggetto dell'assicurazione: La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi è tenuto a pagare a terzi per ogni forma di responsabilità professionale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, per lesioni personali per danni biologici, morali, perdita di chance, danni indiretti e consequenziali (rimbalzo) ai congiunti e danneggiamenti a cose, quali errori od omissioni, con colpa lieve e/o grave commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato ed indicata nel modulo di polizza.


L'assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'attività professionale esercitata come Medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in regime di parasubordinazione, di dipendente, oppure come libero professionista indipendente, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici, oppure di medico autorizzato all'esercizio dell'attività professionale "extra muraria", incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'attività professionale stessa.

L'assicurazione include esplicitamente l'utilizzo di apparecchiature attinenti la professione dichiarata, **la somministrazione di terapie endovenose, l'inoculazione di vaccini sia obbligatori, sia facoltativi e l'effettuazione di piccoli interventi di chirurgia ambulatoriali. Per i medici convenzionati la garanzia opera anche per le attività derivanti dagli accordi regionali o aziendali, come previsti e disciplinati dal relativo Accordo Collettivo Nazionale.** L'Assicurazione comprende nei casi di colpa grave, l'eventuale azione di rivalsa esercitata dall'Azienda Sanitaria e/o Struttura Medico Ospedaliera, o dai loro rispettivi Assicuratori, per danni causati a Terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti.

L'assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) o di qualsiasi altro Istituto debitamente autorizzato a prestare servizi sanitari o di supporto agli stessi.

L'assicurazione comprende inoltre:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato **per danni cagionati a terzi, compresi quelli conseguenti ad azione o omissione dolosa o colposa da parte del personale dipendente o da persone del cui fatto egli debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale.**
2. I danni derivanti da interventi di primo soccorso, prestati per effetto dell'obbligo deontologico professionale.
3. **Le prestazioni mini-invasive non chirurgiche** quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, intubazione tracheale, rachicentesi, laringo-tracheo-broncoscopia, l'impiego



Fondazione F.I.A.P.


FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo P'azza, 30 - 00161 Roma
C.F. 07575460585 tel 06.62262410 fax 06.99332014

di sonde e/o cateteri a scopo diagnostico e/o terapeutico. **Si precisa che tali prestazioni possono essere erogate anche in sala parto quando si renda necessaria la presenza dell'Assicurato in qualità di Consulente Medico di Medicina Pediatrica.**

4. La pratica di medicina non convenzionale con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni;
5. La responsabilità civile facente capo all'Assicurato per effetto di incarichi o mansioni a lui attribuite ai sensi del D. Lgs. N. 626 del 12/9/94 e del D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e successive loro modificazioni e/o integrazioni;
6. **La responsabilità civile derivante all'Assicurato come libero docente**, nonché titolare di cattedra universitaria, di autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere, **di Tutoring svolta nei confronti di medici tirocinanti** sulla base del disposto della legge N. 212 del luglio 1990, **di consulente e/o perito, nell'ambito dell'attività professionale stessa, di organizzatore di convegni, congressi e corsi ECM;**
7. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività di continuità assistenziale (ex guardia medica);
8. **L'assicurazione si estende alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale ed alla proprietà ed uso delle attrezzature ivi esistenti, nonché installazioni fisse, inclusi ascensori e sollevatori, cancelli elettronici, ma escluso i danni derivanti da manutenzione straordinaria, lavori di ampliamento, elevazione e demolizione.**
9. L'assicurazione è estesa, alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale, svolta nei termini dell'abilitazione di legge, di **medicina del servizio di "emergenza sanitaria" (ex servizio 118), a seguito dell'esercizio della professione, così come previsto da ACN ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 502/92, modificato dai D. Lgs. N. 517/93 e N. 229/99, e specificamente:**
 - a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato (ambulanze ed eli-soccorso) secondo le norme vigenti in materia, compresi i trasferimenti;
 - b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxi emergenze;
 - c) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza, nonché di coordinamento interno ed esterno al servizio con l'esclusione della garanzia "perdite patrimoniali";
 - d) attività di primo intervento dei presidi territoriali delle aziende sanitarie e di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'azienda stessa;
 - e) punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, ecc. interventi di assistenza e soccorso avanzato sui suddetti mezzi;
 - f) a bordo di navi debitamente attrezzate.

Inizio e termine della garanzia – formula claims made:

1. **L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento** presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano **conseguenti a comportamenti colposi posti in essere indipendentemente dalla data in cui l'errore o la negligenza fu commessa.**



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 - 00161 Roma
C.F. 07575460585 Tel. 06.62262410 Fax 06.99332014

2. Per i danni derivanti da azioni o omissioni posti in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con un'altra Compagnia, l'assicurazione avrà efficacia "a secondo rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra polizza, mentre risponderà "a primo rischio" per le garanzie non prestate dall'altra polizza.
3. L'assicurazione vale altresì (garanzia "postuma") per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro 1'anno dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità del contratto stesso.


Garanzia postuma - cessazione dell'attività professionale: A parziale deroga dell'Articolo 4 (precedente punto n.d.r.) delle "Condizioni Addizionali" di assicurazione, in caso di cessazione dell'attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo continuativo con la Compagnia, con il massimo di 5 anni, dalla scadenza annuale della polizza, successivi alla cessazione dell'attività.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo continuativo sia stato inferiore a cinque anni, su esplicita richiesta dell'Assicurato e/o degli Eredi Legittimi e/o Testamentari da formularsi entro 90 gg dalla data di scadenza annuale, la Compagnia potrà estendere la garanzia fino ai cinque anni, previa corresponsione di un premio addizionale pari al 20% del premio annuale per ogni anno di estensione che viene richiesto, oltre a quelli già maturati dall'Assicurato col rapporto assicurativo continuativo.

Medico in sostituzione: Premesso che se l'Assicurato esercita l'attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in regime di para-subordinazione ha la facoltà di farsi sostituire, nell'espletamento della sua attività professionale, esclusivamente da soggetti abilitati ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale, **si considera in garanzia, ai termini di polizza, per la responsabilità civile personale anche il suddetto sostituto per l'attività svolta in sostituzione dell'Assicurato.**

Attività di medico legale e/o medico competente e/o medico fiscale - perizie - consulenze certificazioni (garanzia perdite patrimoniali): L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività di medico legale e/o medico competente (D.Lgs.81/08), medico fiscale nonché in relazione a **perizie, consulenze e certificazioni.**

La presente garanzia è estesa altresì alle attività di coordinatore AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e UCCP (Unità Complesse Cure Primarie), nonché alla partecipazione dell'Assicurato a commissioni e a tutte le altre attività cui debba obbligatoriamente attenersi in riferimento all'ACN vigente.



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 - 00161 Roma
C.F. 07575460585 Tel. 06.62262410 Fax 06.99332014

Responsabilità civile dipendenti (R.C.O. - oggetto dell'assicurazione): La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti o regolarmente forniti da Società o Cooperative, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.


Rischi aggiuntivi: si intende garantita dalla presente polizza anche la responsabilità civile verso terzi R.C.T. e/o verso dipendenti R.C.O., derivante all'Assicurato da:

- 1) danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere;
- 2) proprietà, uso, installazioni di insegne, targhe pubblicitarie o "banners" all'interno o all'esterno dello Studio; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, la polizza è tuttavia intesa prestata a favore dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori; la copertura è altresì estesa ai danni e/o perdite ai beni sui quali le insegne o le targhe sono installate;
- 3) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclomotori senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- 4) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 5) dall'attività di radiodiagnostica in genere;
- 6) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata;
- 7) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o dalla conduzione dei locali adibiti alla propria attività, con il limite di euro 250.000, resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 19);
- 8) per danni a cose di terzi in consegna o custodia.

Esclusioni: Premesso che l'assicurazione è prestata nella forma "claims made", le garanzie offerte non sono valide per le richieste di risarcimento già note all'Assicurato prima della data d'inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti società;

Sono altresì escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento:

- 1) riconducibili ad attività abusive, o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- 2) in relazione a fatti dannosi accaduti, o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto volontariamente termine all'attività con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che, per qualunque motivo, venga sospeso o radiato dall'Albo o licenziato per giusta causa;
- 3) in relazione a fatti dannosi accaduti, o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all'Art. 21 delle Condizioni Addizionali di assicurazione;
- 4) derivanti da violazioni dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo P'azza, 30 - 00161 Roma
C.I. 07575460585 tel 06.62262410 fax 0699332014

- 5) derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, "bossing", molestie, violenze o abusi sessuali e simili);
- 6) in relazione ad obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare ("punitive or exemplary damages");
- 7) derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente fra medico e paziente che abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all'attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l'esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di direttore Sanitario, dirigente di secondo livello o di Primario, fermo restando la copertura per la loro attività di carattere medico.

Esclusione degli atti invasivi di elezione: intendendosi per tali:


- 1) la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, compreso l'uso di bisturi, retrattori salvo i casi di interventi ambulatoriali, intesi per tali quelli che non richiedono anestesia generale.
- 2) la sutura di ferite traumatiche maggiori, salvo i casi che non richiedono anestesia generale.
- 3) l'applicazione di cateteri cardiaci e l'esecuzione di tecniche di angiografia o angioplastica;
- 4) il parto, sia naturale che cesareo; qualunque altro intervento ostetrico o ginecologico durante il quale possano verificarsi sanguinamenti;
- 5) la manipolazione, la sutura o la rimozione di tessuti orali o peri-orali, inclusi i denti, salvo che l'Assicurato non sia in possesso anche dell'abilitazione e/o specializzazione all'Odontoiatria.
- 6) l'iniezione e/o introduzione di sostanze per finalità estetiche;
- 7) l'utilizzo del laser non strettamente connesso a procedure cutanee.

A seguito del pagamento avvenuto, la Compagnia rilascerà all'Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla copertura che costituisce altresì quietanza dell'avvenuto pagamento del premio.

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 00:00 del 01.09.2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2013.

La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione. In ogni caso, anche nell'evenienza che la Contraente non abbia segnalato un nominativo assicurato farà fede, per la dimostrazione dell'esistenza della copertura assicurativa, la copia del bonifico effettuato per il pagamento del premio stesso alla Contraente.

Le garanzie tutte della presente polizza, valgono per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 - 00161 Roma
C.F. 97575460585 Tel 06.62262410 Fax 06.99332014

TUTELA LEGALE INDIVIDUALE.

Dopo una attenta ed approfondita analisi e gli opportuni suggerimenti del nostro legale, si è convenuto di stipulare la Tutela Legale, con compagnia Assicurativa diversa da quella con cui si intrattiene la RC Professionale, al fine di avere la massima garanzia possibile contro il palese conflitto di interesse che avrebbe generato ripercussioni negative nei confronti del medico assicurato.

L'altro aspetto considerato è stato quello della scelta della tutela legale individuale, piuttosto che quella collettiva che avrebbe prodotto un piccolo risparmio di circa 30 euro, ma avrebbe avuto originato una maggiore complessità nella gestione, con un'alta possibilità di disservizi, ed una limitazione importante nella autonomia del singolo contraente.

Tale polizza è intrattenuta con Roland Rechtsschutz-Versicherungs-Ag, con rappresentanza generale in Italia, Piazza Duse 2 – 20122 Milano, la suddetta Compagnia è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica Italiana.

La copertura assicurativa, per un costo di €. 50,00 annui, sinteticamente comprende:

1. Procedimenti penali:

- a) Difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- b) Assistenza di avvocato (di propria fiducia) nel caso che l'assicurato è assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso.

2. Illeciti amministrativi.

3. Dissequestro beni.

4. L'assicurato può scegliere liberamente l'Avvocato senza alcun limite territoriale.

5. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo avvocato.

6. Massimale 50.000,00 euro per vertenza.

7. Diritti onere per avvocato illimitata.

8. Spese viaggio avvocato illimitata.

9. Spese viaggio assicurato illimitata.


10. Spese di perito di parte CTU illimitata.

11. Spese di traduzione illimitata.

12. Spese prove a sostegno difesa illimitata.

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI

Massimale	Costo RC Professionale servizi FIAP inclusi	Costo Tutela Legale individuale	Totale
€. 5.000.000,00	€. 650,00	€. 50,00	€. 700,00
€. 2.500.000,00	€. 530,00	€. 50,00	€. 580,00
€. 1.500.000,00	€. 480,00	€. 50,00	€. 530,00



Fondazione F.I.A.P.

FONDO ITALIANO DI AREA PEDIATRICA
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30 - 00161 Roma
C.F. 97575460585 Tel 06.62262410 Fax 0699332014

Per il 2012 il costo della polizza è accordato in dodicesimi, in ragione del mese di contraenza. Vedi la seguente tabella esplicativa.

Massimale	RC Professionale Tutela legale Servizi FIAP inclusi	Contraenza 1 settembre 2012 Scadenza dicembre 2012	Contraenza 1 ottobre 2012 Scadenza dicembre 2012	Contraenza 1 novembre 2012 Scadenza dicembre 2012	Contraenza 1 dicembre 2012 Scadenza dicembre 2012
€. 5.000.000,00	€. 700,00	€. 236,00	€. 177,00	€. 118,00	€. 59,00
€. 2.500.000,00	€. 580,00	€. 196,00	€. 147,00	€. 98,00	€. 49,00
€. 1.500.000,00	€. 530,00	€. 176,00	€. 132,00	€. 88,00	€. 44,00

Per il 2013 il costo della polizza (Rc Professionale + Tutela Legale Individuale + servizi FIAP) è accordato in ragione della semestralità di contraenza, ovvero sarà pari al 100% del costo se la stipula avviene nella prima semestralità, mentre sarà pari al 50% del costo se la stipula avviene nella seconda semestralità. Vedi la seguente tabella esplicativa

Massimale	RC Professionale Tutela legale Quota associativa	Contraenza 1^ semestralità 2013 Scadenza dicembre 2013	Contraenza 2^ semestralità 2013 Scadenza dicembre 2013
€. 5.000.000,00	€. 700,00	€. 700,00	€. 350,00
€. 2.500.000,00	€. 580,00	€. 580,00	€. 290,00
€. 1.500.000,00	€. 530,00	€. 530,00	€. 265,00

Le polizze sono distribuite da:



Alta Finance SpA - Sede Legale Via Bartolomeo Bosco 57/9 - 16121 Genova
Direzione Generale Piazza Palermo 5/11-16129 Genova
Direzione Centro Sud Via dei Mille 40 - 80121 Napoli
info@altafinance.eu - www.altafinance.eu

Il suddetto Broker sarà presente con apposito stand presso il Congresso Nazionale di Genova previsto dal 27 al 29 settembre p.v.

Sarà altresì allestito, al Congresso Nazionale di Genova, lo stand di Fondazione.

A breve tutte le informazioni sulle modalità per potere contrarre le suddette polizze.

**Per la Fondazione FIAP
Il Consigliere Delegato
Adolfo PORTO**